Definizione stile: titolostatuto: Centrato, Spazioprima 24 pt

COMUNE DI LARCIANO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale **n. 13 del 30/3/2009**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI FONDAMENTALI E FUNZIONALI

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 1 - (Denominazione, natura giuridica, finalità, programmazione e forme di cooperazione)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il comune di Larciano, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi vigenti, con il principale intento di aderire quanto più possibile alle istanze ed ai bisogni della comunità e raggiungere così un migliore rapporto fra istituzioni e cittadini.
3. Di tale autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria autorità, nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della regione e del presente statuto. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana ed ai principi esplicitati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana. Ribadisce il valore insostituibile della Pace Universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.
4. Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia ed efficienza.
5. Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
6. Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.
7. Promuove un equilibrato sviluppo socio - economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive di ciascuna frazione.
8. A tanto provvede mediante gli organi e secondo le competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
9. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
10. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello

Stato e della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

11. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 2 - (Territorio e sede comunale)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Sono elementi costitutivi del comune di Larciano il territorio e la comunità.
2. Il territorio del comune di Larciano è costituito dal capoluogo di S. Rocco e dalle frazioni di Larciano Castello, Cecina, Castelmartini, nonché dai nuclei e case sparse, storicamente riconosciuti dalla comunità.
3. Il comune ha sede nel capoluogo S. Rocco in Piazza V. Veneto n. 15.
4. Spetterà unicamente al consiglio comunale, sentita la popolazione ove si ritenga opportuno, trasferire la sede in altro ambito.
5. Il comune ha una estensione di Ha. 2492. E' ubicato nella zona a sud della provincia di Pistoia e risulta così confinato: a nord dal comune di Serravalle Pistoiese; ad est dal comune di Lamporecchio; a sud dai comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio; ad ovest dal comune di Monsummano Terme.
6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
7. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Sporgente 0,63 cm, Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 3 - (Stemma)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma attribuiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.
3. E' fatto divieto di usare sia lo stemma sia il gonfalone a scopi politici e/o amministrativi non espressamente autorizzati dal Comune di Larciano.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 4 - (Principi di azione)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di pace fra i popoli indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Il comune assume la politica di programmazione coordinata con la regione, con la provincia e con gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, uniformandovi la propria politica di bilancio. Opera a questo fine promuovendo, nel contempo, l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali, delle istituzioni locali e delle associazioni democratiche, favorendone e sostenendone l'esistenza e lo sviluppo.
4. Riconosce, altresì, la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative presenti con le loro strutture organizzate.

5. Opera la separazione tra l'attività di indirizzo politico, svolta dagli organi di direzione politica , che definiscono gli obiettivi ed i programmi dell'attività amministrativa, e l'attività amministrativa in senso stretto, affidata al Segretario, ai Funzionari ed al personale dell'Ente.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 5 - (Finalità generali)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Spettano al comune tutte le funzioni proprie amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riguardo ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge Statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 6 - (Ambiente e territorio)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Sono compiti prioritari del comune la tutela del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, con atti di pianificazione territoriale dell'area comunale, curando l'assetto della viabilità, del traffico e dei trasporti ponendo attenzione alla difesa del suolo, alla valorizzazione delle risorse idriche, alla tutela idrogeologica, alla gestione dei rifiuti, e sovrintende, quando non lo faccia direttamente, alla gestione dei servizi affidati all'esterno.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 7 - (Sanità e salute)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderla effettiva favorendo una efficace prevenzione, assicura la tutela della salubrità o della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 8 - (Sviluppo economico)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il comune, anche in collaborazione con i comuni contermini e le altre istituzioni, coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo; promuove programmi atti a fornire la sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile.
2. Favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo alla individuazione di sinergie con le diverse e collaterali attività; incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e le forme di partecipazione aziendale.

Art. 9 - (Diritto alla cultura)

1. Il comune si impegna a garantire il diritto dei cittadini alla cultura, così come previsto dalla Costituzione, in particolare dall'articolo 9 della medesima, ritenendo la vita culturale un valore irrinunciabile ed un fattore di sviluppo della democrazia.
2. A tal fine attiva e gestisce servizi permanenti e promuove attività favorendo anche il formarsi di organismi ed associazioni culturali e ricercando le opportune forme di cooperazione tra enti.
3. In tale ambito promuove e gestisce il servizio pubblico di biblioteca sia come centro di pubblica lettura e di documentazione, sia come uno degli strumenti per garantire il diritto di accesso alla informazione da parte dei cittadini, anche ai fini di una concreta applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Inoltre tutela e valorizza i beni culturali presenti sul proprio territorio, nei loro molteplici aspetti ed espressioni, comprese quelle di lingua, costume, tradizioni locali.

Art. 10 - (Parità tra le Etnie)

1. Il comune attua quei meccanismi e procedure nonché tutte le più opportune direttive affinché si persegua e si mantenga una effettiva parità tra le etnie, senza alcuna discriminazione.

Art. 11 - (Pari opportunità)

1. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'amministrazione comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, determinando anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo le iniziative necessarie a consentire alla donna di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 12 - (Cittadini minori)

1. I fanciulli e le fanciulle sono a pieno titolo cittadini del comune di Larciano. I fanciulli e le fanciulle sono tutte le persone al di sotto del diciottesimo anno di età, secondo l'accezione della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia approvata all'O.N.U. il 20/11/1989.
2. I fanciulli partecipano alla vita della comunità. Essi vanno consultati in relazione alle scelte che li riguardano in quanto veri "esperti" delle esigenze della loro fascia di età. Con essi vanno ricercate le forme specifiche che consentano loro l'esercizio pieno della cittadinanza.
3. Il comune di Larciano riconosce a tutti i fanciulli i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale e si impegna a garantirne il rispetto.

CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 24 pt

Art. 13 - (Statuto)

1. Il comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
2. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.
3. E' ammessa l'iniziativa da parte del corpo elettorale su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale, come particolarmente previsto nei capi successivi.
4. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
5. Lo statuto e le sue modifiche, entro i quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
6. Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche, e civili della comunità rappresentata.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 14 - (Regolamenti)

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono formati ed approvati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, e ad essi spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto, nelle materie in cui esercita funzioni, in quelle in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge; nonché sulla propria organizzazione.
3. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalla normativa dello Stato, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie, e dalla normativa europea comunitaria.
4. Nelle altre materie i regolamenti sono emanati nel rispetto delle leggi dello Stato, della regione e della provincia, della normativa comunitaria nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
5. Le proposte di Regolamento, prima della presentazione al Consiglio Comunale, sono depositate in libera visione al pubblico presso la Segreteria Comunale per quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione con apposito avviso da affiggersi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici. Durante tale periodo possono essere presentate osservazioni da chiunque ne abbia interesse. Scaduto il termine del deposito e della presentazione delle osservazioni, i Regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale previo esame delle osservazioni eventualmente presentate da parte della competente Commissione consiliare. Il Consiglio Comunale può dichiarare, motivatamente, l'urgenza di specifici regolamenti in sede di approvazione, nel qual caso gli stessi regolamenti entrano in vigore dopo l'esito favorevole del controllo e possono essere anche dichiarati, in caso di necessità, immediatamente eseguibili. In tali casi, la pubblicazione di cui al successivo comma 6 viene effettuata ai soli fini conoscitivi. Il presente comma non trova applicazione ai regolamenti in materia tributaria, a quelli di rilevanza interna e di organizzazione dell'Ente e a modifiche non sostanziali di regolamenti già in vigore.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

6. I regolamenti sono sottoposti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima volta dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, una seconda volta per ulteriori giorni quindici decorrenti dal giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione.
7. Inoltre debbono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la loro effettiva conoscenza da parte della cittadinanza.
8. Essi, salvo diversa disposizione contenuta nella deliberazione di adozione, entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza della seconda pubblicazione.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 15 - (Ordinanze)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. I Responsabili apicali dei servizi emettono le ordinanze di carattere ordinario, ai sensi delle leggi in vigore, con le quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari, nelle materie di loro competenza.
2. Il Sindaco emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'articolo 50, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia deve essere limitata al tempo in cui permane la necessità in relazione alla quale sono stati adottati.
4. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere pubblicate per giorni quindici consecutivi all'albo pretorio; durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili. Ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate ai destinatari.
5. In caso di assenza od impedimento del sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 16 - (Fonti di interpretazione ed applicazione)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario Comunale, ciascuno nelle rispettive competenze, l'emanazione di atti con i quali si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.
2. Al Segretario Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni, compete emanare circolari e direttive di applicazione relative a disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono altresì essere emanati dai funzionari responsabili dei servizi.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 17 - (Albo pretorio)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella Sede Comunale sono previsti opportuni spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi, e quant'altro sia soggetto o sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità, con apposito regolamento, che fissi le diverse modalità collegate anche alla possibilità di utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 18 - (Norme generali)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano a tali organi la funzione di rappresentanza democratica della comunità locale e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dal presente statuto nell'ambito della legge.
3. La legge, lo statuto ed i regolamenti di attuazione disciplinano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficace e democratica forma di governo della collettività Comunale.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 19 - (Il Consiglio Comunale)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità locale dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.
3. Il Consiglio Comunale esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali: risoluzioni, ordini del giorno, mozioni, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
4. Ove agli atti di cui al comma 3 il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'Ente dovrà uniformarsi ai contenuti di detti atti.
5. Il Consiglio Comunale indirizza, altresì, l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obbiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, nonché gli elementi la cui variazione od attuazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.
6. Negli atti fondamentali non possono essere comprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, di mera esecuzione e non rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
7. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente, il regolamento disciplinerà le interrogazioni e le indagini conoscitive, che prevedano, altresì, l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Area e/o di U.O.A. (Unità organizzativa autonoma). Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste, nominandone la relativa commissione.
8. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale, partecipando alle adunanze,

con funzioni di relazione, consultive e di garanzia: il regolamento ne disciplinerà tempi e forme.

9. Le norme e modalità di esercizio del controllo di cui ai commi precedenti saranno disciplinate da apposito Regolamento sul funzionamento degli Organi.
10. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate dal regolamento.
11. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e legge.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 20 – (Competenze e attribuzioni)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità e solidarietà al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. La prima adunanza del Consiglio Comunale, è convocata:
   a. per la convalida degli eletti;
   b. per l'approvazione degli indirizzi generali di governo;
   c. è disposta dal Sindaco e deve avvenire entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 21 – (I Consiglieri)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. La posizione giuridica e lo status di Consigliere sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la più alta cifra individuale di voti nelle elezioni amministrative, escluso il Sindaco neo-eletto e i Consiglieri che siano stati candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate dagli interessati al Consiglio Comunale, in forma scritta. La dichiarazione di dimissione è atto individuale del singolo Consigliere. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengano alle sessioni in generale per tre volte consecutive o a più di sei sedute durante l'anno solare, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito di dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 21 bis - (Prerogative e compiti dei Consiglieri)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende partecipate ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio; hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, così come previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunale deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi ed il patrimonio posseduti.
4. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
5. I Consiglieri non residenti nel Comune di Larciano, hanno l'obbligo di eleggere un domicilio nel territorio del Comune al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche a loro dirette.
6. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
7. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario alla proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 21 ter (Linee programmatiche)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Entro il termine di 120 gg, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrative.
2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che

dovessero emergere in ambito locale.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 22 - (Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del proprio capogruppo entro il giorno antecedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione vengono considerati capogruppo i Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.
3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni, tende ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel migliore dei modi, ed esprime parere sulle questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento.
4. Il regolamento definisce altresì le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Sindaco che la presiede, le commissioni consiliari e la Giunta.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 23 - (Commissioni consiliari)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Consiglio Comunale può costituire, al suo interno, commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti, stabilendone il numero e le materie di competenza. Nelle Commissioni di controllo o di garanzia la presidenza spetta ad un componente della minoranza.
2. I componenti delle commissioni sono designati dai gruppi consiliari, in modo da assicurare, comunque, la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni temporanee o speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, ed anche per il controllo del funzionamento di particolari servizi.
4. Il regolamento determina le funzioni ed i poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione, la loro composizione numerica nel rispetto del criterio di proporzionalità, ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti che da esse scaturiscono.
5. Nei casi contemplati dal regolamento tali commissioni possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utili all'attività consiliare, potendosi avvalere anche dell'audizione di soggetti pubblici e privati.
6. La "commissione delle elette" è costituita dalle donne elette nel consiglio comunale; ha compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle medesime, così come sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione Toscana.
7. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari, e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
8. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

9. Su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o su richiesta espressa di almeno 1/5 dei Consiglieri, il Consiglio costituisce e nomina, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni speciali di inchiesta per accertare la regolarità e correttezza dell'attività. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente. Nel provvedimento di istituzione e nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concludere i lavori e riferire al Consiglio.
10. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di cui trattasi, con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni ed esterni al Comune.
11. La Commissione, entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva, riferisce il risultato del proprio lavoro, sotto forma di rapporto finale, al Consiglio Comunale, corredando la propria indagine dei pareri, relazioni o perizie eventualmente formulati dagli esperti di cui al precedente comma.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 24 - (Svolgimento dei lavori consiliari)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Le norme di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Esso è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Consiglio può essere convocato dal sindaco su richiesta della Giunta comunale o su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica. La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte di 1/5 dei consiglieri in carica deve essere accompagnata, se attinente all'assunzione di una deliberazione, dal relativo testo e se attinente alla discussione di una mozione, dal testo che si intende sottoporre all'approvazione del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, su iniziativa formale del Sindaco, che è tenuto ad indicare i motivi rilevanti ed indilazionabili posti a base della richiesta.
5. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, è pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato al domicilio eletto o alla residenza di ogni Consigliere da un dipendente o dal messo comunale, o con mezzi telematici, se ed in quanto adottabili, nei tempi e nei modi stabiliti dall'apposito regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
6. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi, la consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore dell'adunanza.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento, soltanto in relazione alla effettiva esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
8. Le votazioni sono effettuate in forma palese, quelle con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalle leggi, o su richiesta del singolo Consigliere ed approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale.
9. Salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte allorquando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. E' richiesto comunque il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per l'approvazione di regolamenti, bilancio di previsione e consuntivo, contrazione di mutui, adozione di strumenti urbanistici generali, programmi di opere pubbliche.

10. Per la valida assunzione delle deliberazioni, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti per legge, deve partecipare alle sedute almeno la metà dei consiglieri assegnati.
11. Nel caso di nomine in enti comunali e derivati, il regolamento disciplina le modalità di votazione onde assicurare la rappresentanza delle minoranze.
12. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario Comunale sia obbligato a non partecipare alla discussione di uno o più argomenti, a norma di legge, egli è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
13. Il Sindaco nel formulare l'ordine del giorno, può prevedere che, in relazione ad oggetti espressamente indicati, sia consentito a rappresentanti delle forme associative o ad esperti delle questioni trattate, di prendere la parola nel corso delle sedute del Consiglio.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 25 – (La Giunta Comunale)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede, e da un minimo di tre ad un massimo di cinque Assessori. Tra gli Assessori debbono, possibilmente, essere rappresentati entrambi i sessi.
2. Può essere nominato Assessore, entro il numero stabilito dal comma precedente, anche un cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto e può essere destinatario di deleghe da parte del Sindaco. Può partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto e la sua partecipazione non è computata ai fini della determinazione del quorum necessario per la legalità della seduta.
4. Non può essere nominato "Assessore non Consigliere" chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica.
5. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 26 - (Nomina della Giunta)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco. Di tale nomina è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta e dopo la convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.
2. I provvedimenti di nomina degli Assessori, del Vice-Sindaco e la proposta degli indirizzi generali di governo, devono essere consegnati a cura del Sindaco entro il decimo giorno dalla data di proclamazione degli eletti, alla Segreteria Comunale, che provvederà al deposito in libera visione dei Consiglieri Comunali. La proposta degli indirizzi di cui sopra deve essere sottoscritta dal Sindaco.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 27 - (Ruolo e competenze generali)

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati, coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio, e compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. La Giunta esercita l'attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
5. La giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 28 - (Attribuzioni specifiche e di dettaglio)

1. Ferme restando le specificazioni già enucleate nel corpo dell'articolo 27 del presente statuto, la Giunta Comunale di Larciano, svolge in particolare le attribuzioni di cui al comma 2 che segue.
2. La giunta nell'esercizio delle funzioni di governo adotta:
   a. provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.
   b. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
   c. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone; concede tali contributi economici nel rispetto dell'apposito regolamento;
   d. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
   e. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
   f. approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
   g. decide sulle riserve proposte dalle imprese in materia di opere pubbliche;
   h. approva le perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
   i. approva comunque tutte le perizie suppletive e di variazione del progetto primitivo, allorché tali perizie non comportino aumento del mutuo od aumento delle spese di gestione;

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,37 cm, Sporgente 0,63 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, … + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 1,25 cm + Tabulazione dopo: 1,89 cm + Rientra di: 1,89 cm, Tabulazioni: Non a 1,89 cm

Art. 29 - (Esercizio delle funzioni)

Formattato: Spazioprima 18 pt

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, salvo i casi di maggioranze speciali.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di controllo nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce ai delegati le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. In via del tutto eccezionale, in caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, le funzioni vicarie del Sindaco possono essere conferite dal medesimo, in via temporanea, ad altro Assessore, allo scopo di assicurare la continuità amministrativa dell'Ente.
4. Il Sindaco coordina e promuove l'attività degli assessori, in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio comunale medesimo.
5. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento eventuale di deleghe agli assessori da parte dal Sindaco, ed i rapporti che dalle stesse conseguono, secondo la loro natura e contenuto.
6. "L'Assessore non consigliere" esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della giunta comunale con ogni diritto compreso quello di voto. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.
7. Gli Assessori, nell'ambito delle proprie competenze, rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 30 - (Norme generali di funzionamento)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale il quale, tra l'altro, cura, avvalendosi anche di personale da lui designato, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite nel regolamento.
2. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.
3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti, nonché i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.
4. Tutte le deliberazioni della Giunta Comunale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

5. Le deliberazioni della Giunta Comunale diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 31 – (Mozione di sfiducia)

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale. Il voto contrario da parte del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate nell'articolo 52 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati; viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Essa va depositata presso la Segreteria comunale; il Segretario Comunale ne da' immediata comunicazione, consegnandone copia, al Sindaco e a tutti i Consiglieri che non l'hanno sottoscritta.
3. Qualora il Sindaco non provveda alla convocazione, il Segretario Comunale avverte il Consigliere anziano che la dispone immediatamente in via sostitutiva. Nel caso che neppure il Consigliere anziano provveda, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto ed all'Organo Regionale di Controllo.
4. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere ripresentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno mesi sei dalla reiezione della precedente, salvo che almeno tre fra i Consiglieri che la presentano siano diversi dai precedenti.
5. La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Consiglio Comunale per appello nominale con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. In caso di accoglimento della mozione di sfiducia il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 32 - (Decadenza della giunta)

1. La Giunta decade nei casi previsti dalla legge.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. Gli Assessori singolarmente cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.
3. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate in forma scritta al Sindaco, il quale ne prende atto e procede alla surroga, dandone comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della sua prima riunione utile.
4. Le dimissioni dei singoli Assessori o della Giunta nel suo complesso non comportano alcun obbligo di dimissioni da parte del Sindaco.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 33 – (Il Sindaco)

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la Comunità locale e promuove tutte le iniziative e gli interventi più idonei, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, con facoltà di delega, per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che compongono la Comunità stessa.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, ed

esercita i poteri di polizia nelle adunanze pubbliche.

3. Esercita la sovrintendenza generale sul funzionamento dei servizi e degli uffici, con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica.
4. Quale ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
5. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti, ed è responsabile dell'esercizio delle funzioni statali e regionali delegate al comune.
6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
7. Il Sindaco viene eletto, a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, di cui è membro. Egli resta in carica per cinque anni e se ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica presso l'Ente, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 34 - (Competenze)

1. Spetta al Sindaco l'emanazione degli atti per i quali la legge gliene attribuisce le competenze.
2. Il Sindaco quale capo del Governo locale, nel rispetto dei contenuti delle leggi, dello statuto comunale e dei regolamenti, esercita le seguenti attribuzioni:
   a. è responsabile dell'amministrazione del Comune;
   b. esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Amministrazione comunale e sottoscrive gli atti che la impegnano verso l'esterno, ad eccezione di quelli che lo statuto e la legge attribuiscono agli altri;
   c. nomina e revoca i componenti della Giunta Comunale;
   d. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale;
   e. nomina e revoca il Vice Sindaco;
   f. sovrintende all'attuazione dell'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
   g. nomina i responsabili di Area e/o U.O.A.;
   h. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dall'art. n. 110 del D.Lgs n.267/2000 e D.Lgs n.165/2001, nonché dal presente statuto;
   i. esercita il controllo sull'attività e sul funzionamento dei servizi e degli Uffici del Comune;
   j. vigila sulle funzioni della Polizia Locale;
   k. emana direttive;
   l. coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi delle esigenze complessive e generali degli utenti;
   m. provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Sporgente 0,63 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, … + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo: 1,27 cm + Rientra di: 1,27 cm

n. risponde, direttamente o attraverso gli assessori, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
o. promuovere ed assume iniziative per concludere accordi di programma, con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, informando il Consiglio Comunale;
p. adotta ordinanze ordinarie e ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie stabilite dalla legge;
q. adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
r. indice i referendum comunali;
s. nomina le commissioni di gara.

3. Nella sua qualità di Ufficiale di Governo, il Sindaco sovrintende:
   a. alla tenuta dei registri dello Stato Civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e di statistica;
   b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;
   c. allo svolgimento, in qualità di Autorità locale di pubblica sicurezza, delle funzioni affidategli dalla legge;
   d. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

4. Nelle materie sopra indicate e nei restanti casi previsti dalla legge, il Sindaco ha il potere di attribuzione delle sue competenze agli Assessori ed ai Consiglieri.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 35 - (Il Vice Sindaco)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta Comunale, il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore.
2. Il Vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo, nonché di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro Assessore, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 35 bis - (Presidenza delle sedute consiliari)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco e, in caso di assenza temporanea, dal Vice Sindaco - se consigliere - ovvero dagli altri Assessori in ordine decrescente di età, sempre se consiglieri.
2. In assenza delle figure di cui al primo comma, il Consiglio Comunale viene presieduto dal Consigliere anziano.
3. Chi presiede le sedute del Consiglio Comunale è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni, ha facoltà di sospendere e/o di sciogliere l'adunanza.
4. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

CAPO II - LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 36 - (Le commissioni comunali)

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al comma 1, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetti direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità e competenza all'espletamento dell'incarico.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 37 - (Partecipazione)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 38 - (Criterio di individuazione)

1. Ai sensi del presente statuto si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale.

CAPO II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 39 - (Interventi nel procedimento amministrativo)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi ai sensi e con le modalità di cui alla legge n.241/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40 - (Istanze)

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al

Formattato: Spazioprima 24 pt
Formattato: Spazioprima 18 pt
Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt
Formattato: Spazioprima 24 pt
Formattato: Spazioprima 18 pt
Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt
Formattato: Spazioprima 18 pt
Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt
Formattato: Spazioprima 24 pt
Formattato: Spazioprima 18 pt
Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt
Formattato: Spazioprima 18 pt
Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 41 - (Petizioni)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, nel numero non inferiore a cinquanta agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità e su temi di competenza comunale.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata, o dispone l'archiviazione, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio decorsi giorni trenta dalla sua presentazione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 42 - (Proposte)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Cittadini numericamente non inferiori al 5% del corpo elettorale possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette, entro sessanta giorni successivi, all'organo competente, corredati dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, per cui è stata mossa l'iniziativa popolare.

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO III - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 43 - (Principi generali)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini

attraverso le forme di incentivazione previste dall'articolo 46 del presente Statuto, consente l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, e adotta idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 44 - (Associazioni)

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui all'articolo 43 del presente statuto, le associazioni che operano sul territorio.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. Le scelte amministrative che incidono, o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro sessanta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 45 - (Organismi di partecipazione)

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. L'amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organi previsti nel comma 2, e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività e per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro sessanta giorni dalla richiesta.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 46 - (Incentivazione)

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 47 - (Partecipazione alle commissioni)

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 24 pt

Capo IV - DIRITTI DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 48 - (Diritti di accesso)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo la modalità definite dal regolamento.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in

cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 49 - (Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, sono pubblici con le limitazioni previste all'articolo 48 del presente statuto.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità distinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge n. 241 del 1990.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 50 - (Istituzione)

1. Il Comune di Larciano può istituire, con ricorso alla figura giuridica della gestione associata dei servizi e delle funzioni, l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 51 - (Nomina)

1. Il Difensore Civico, in caso di gestione associata tra più Comuni, è nominato secondo le modalità stabilite nell'apposito atto di convezione.
2. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
3. Della nomina del Difensore Civico il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 52 - (Requisiti, Incompatibilità e Decadenza)

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini, che diano prova, con documentato curriculum, di sicura competenza o esperienza giuridico-amministrativa e di massima garanzia di probità ed indipendenza.
2. I requisiti richiesti sono i seguenti:
   a. cittadinanza italiana;
   b. godimento dei diritti politici;
   c. età non superiore ai 70 anni per il primo incarico;
   d. possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o scienze economiche;

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

e. aver maturato per almeno cinque anni comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche e/o amministrative.

3. Non può essere nominato Difensore Civico:
   a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
   b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
   c. i ministri del culto;
   d. gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni e contributi;
   e. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
   f. chi ha coniuge, ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario comunale;
   g. chi abbia concorso come candidato alle elezioni del consiglio comunale in carica;
   h. chi ha riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.

4. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente o di quelle previste nella convocazione.
5. La decadenza è pronunciata all'unanimità dalla conferenza dei Sindaci con la presenza dei due terzi dei componenti.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,25 cm, Sporgente 0,5 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, … + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 1,25 cm + Tabulazione dopo: 1,89 cm + Rientra di: 1,89 cm, Tabulazioni: Non a 1,89 cm

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 53 - (Mezzi e prerogative)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità delle normative vigenti, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.
2. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità od omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
3. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale e forniti di attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
4. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
5. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

6. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
7. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO VI - CONSULTAZIONI REFERENDARIE

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 54 - (Referendum)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il referendum consultivo può essere indetto dal Sindaco su richiesta:
   a. del Consiglio Comunale: la relativa deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati;
   b. di almeno 800 (ottocento) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al trentesimo giorno antecedente quello fissato per il referendum e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della consultazione stessa.
4. Il referendum è ritenuto valido quando abbia partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

5. Nel caso di richiesta di referendum avanzata da cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, debbono sottoporre il testo del quesito ad una commissione composta da tre esperti in materie giuridico-amministrative nominati dal Consiglio Comunale.
6. Tale commissione delibera sull'ammissibilità dei referendum in conformità a quanto previsto negli articoli 57 e 58 del presente statuto e può concordare con i promotori del referendum eventuali modifiche del testo di quesito, che si rendano necessarie per consentire l'ammissibilità della richiesta di referendum.
7. La delibera della commissione deve essere adeguatamente motivata.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 55 - (Oggetto)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il referendum deve riguardare o la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio Comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio Comunale, che non comporti un potenziale risarcimento del danno da parte del Comune .
2. Il referendum sulla proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio Comunale non è ammesso se la legge prevede che quel determinato atto debba essere assunto solo su proposta della Giunta.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 56 - (Quesito)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. La proposta di referendum deve contenere l'enunciazione del quesito da sottoporre ai

cittadini. Il quesito deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e consentire ai cittadini una risposta in termini di "si" o di "no".

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 57 - (Limiti e materie di consultazione)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Nel corso dell'anno può essere indetta una giornata unica di votazione per lo svolgimento dei referendum consultivi.
2. Il bilancio preventivo deve contenere una specifica allocazione contabile per la copertura della spesa.
3. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di tre proposte referendarie; il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.
4. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
   a. attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
   b. elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
   c. personale comunale o di enti, aziende e società a partecipazione comunale;
   d. statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi;
   e. tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
   f. provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, tributi locali e tariffe, piano regolatore generale;
   g. materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
   h. provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine e designazioni;
   i. non possono essere sottoposti a referendum gli accordi perfezionati con altri Enti, quando l'abrogazione o la modificazione di essi possa causare responsabilità per il Comune;
   j. quando abbia per conseguenza la soppressione o la limitazione di servizi pubblici essenziali, senza che si propongano valide alternative, o incida su diritti fondamentali delle persone o possa limitare quelli delle minoranze.
5. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 58 - (Effetti del referendum)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. La proposta di referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Se l'esito è favorevole, il Sindaco e' tenuto a porre la questione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati.
3. Entro lo stesso termine se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 59 - (Disciplina del referendum)

1. Con apposito regolamento, da approvarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, saranno disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, nonché le procedure per lo svolgimento della consultazione e le forme di pubblicità ed il giudizio di ammissibilità.

CAPO VII - LE FRAZIONI

Art. 60 - (Riconoscimento delle frazioni)

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle peculiari esigenze degli agglomerati abitativi sparsi nel territorio comunale sono riconosciute le frazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente statuto.
2. La partecipazione a livello frazionale si attua mediante consultazioni ed assemblee dei residenti nelle frazioni.

CAPO VIII - LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI

Art. 61 - (Consultazioni)

1. Il Sindaco, su determinazione della Giunta o del Consiglio, assunta anche in base a richiesta di cittadini, indice consultazioni della popolazione, convocando l'assemblea dei cittadini del comune per l'esame di proposte di deliberazioni inerenti l'adozione o l'abrogazione di atti di competenza del Consiglio e della Giunta o per l'esame di iniziative da assumere, relative ad interventi di spettanza comunale.

Art. 62 - (Modalità per la convocazione)

1. Il Sindaco convoca l'assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la segreteria comunale e da affiggersi in luoghi pubblici, nel quale deve essere indicata l'ora e il luogo della riunione, e gli oggetti da esaminare nell'assemblea.
2. L'avviso deve essere depositato presso la segreteria comunale e affisso all'albo pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del comune, almeno quindici giorni liberi prima dell'assemblea.
3. Nei cinque giorni precedenti, la documentazione relativa agli oggetti da trattare nell'assemblea, è messa a disposizione dei cittadini presso la segreteria comunale.

Art. 63 - (Effetti delle decisioni dell'assemblea)

1. Le determinazioni dell'assemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali. Tuttavia, nel caso che l'assemblea abbia accolto una proposta di deliberazione il Sindaco è tenuto, entro 60 giorni dal giorno dell'assemblea, a porre la questione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, o della Giunta, per la sua discussione.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 24 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 24 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO I - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 64 - (Servizi pubblici comunali)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il comune assume e gestisce i servizi pubblici, le cui attività, compresa la produzione dei beni, sono rivolte a realizzare fini e obiettivi d'interesse sociale e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici seguirà i criteri della più efficace risposta alle esigenze della comunità e del migliore utilizzo delle risorse finanziarie, patrimoniali, umane e culturali, valutando poi comparativamente tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Il Consiglio Comunale individua i nuovi servizi pubblici da attivare nell'interesse e in relazione alle esigenze della comunità e stabilisce le modalità per la loro gestione; il Consiglio Comunale modifica, qualora si renda opportuno nell'interesse pubblico, le forme di gestione dei servizi in essere.
4. Spetta al Consiglio Comunale stabilire la partecipazione a società, forme associative previste dall'ordinamento vigente, quando prevedano l'erogazione di servizi pubblici di cui possa usufruire anche la popolazione del comune, e quando si ritenga utile per il perseguimento di un fine di sviluppo e promozione economica, sociale, culturale del territorio e dell'intera comunità comunale.
5. Nell'ambito dei programmi e degli indirizzi del Consiglio Comunale, verranno individuati i servizi pubblici da svolgere, le forme di gestione ed i relativi criteri di scelta, gli strumenti di verifica e controllo sul loro svolgimento, secondo le forme di gestione previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 65 - (Gestione dei servizi pubblici)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il comune, in rapporto alle risorse finanziare, patrimoniali e umane disponibili, gestisce, in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri di gestione dei servizi assunti in economia, fissandone le modalità per la migliore fruizione da parte dei cittadini, i criteri e le modalità per il contenimento dei costi e per ottenere livelli qualitativi di prestazioni quanto più possibile elevati. Il Consiglio Comunale stabilisce altresì i criteri e le modalità per determinare gli oneri a carico degli utenti e i costi sociali assunti dal Comune.
3. L'organizzazione e l'esercizio di servizi assunti in economia sono di norma disciplinati da apposito regolamento.
4. Il Consiglio Comunale può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, quando ricorrano le condizioni economiche, tecniche e di opportunità sociale necessarie.
5. L'affidamento in concessione deve garantire l'espletamento del servizio, livelli qualitativi dello stesso tali da rispondere alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione, ovvero la realizzazione degli interessi pubblici generali.
6. La gestione di servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e

carattere imprenditoriale è effettuata tramite l'istituzione di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

7. Il Consiglio Comunale nomina, con votazione palese e a maggioranza assoluta i propri rappresentanti in seno agli organi degli enti e società preposti alla gestione dei servizi, dopo averne preventivamente approvato gli indirizzi programmatici di gestione dei diversi enti. Coloro che vengono nominati sono vincolati al rispetto degli indirizzi e del programma predisposto dall'Amministrazione e approvato dal Consiglio Comunale, e dovranno rendere conto al Consiglio Comunale stesso della gestione in base agli indirizzi e al programma stesso.
8. Il Consiglio Comunale può procedere alla revoca dei rappresentanti e alla loro immediata sostituzione tramite mozione di sfiducia costruttiva e con le modalità dell'articolo 52 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267.
9. Per la gestione di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, ma che necessitano di autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", ricorrendo, ove si presenti l'opportunità, a forme di convenzione con il volontariato e l'associazionismo. Il Consiglio delibera lo statuto ed il regolamento di gestione delle "istituzioni".
10. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono elevati investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale, in relazione alle caratteristiche dei servizi stessi, può coinvolgere anche soggetti privati, e promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 66 - (Forme associative e cooperazione fra enti)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Comune promuove e favorisce la realizzazione in forma associata di iniziative, interventi, gestione di servizi pubblici con rilevanza sociale, al fine di conseguire obbiettivi di razionalità economica ed organizzativa ed una migliore e più qualificata qualità dei servizi stessi.
2. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'attivazione di un programma complesso e l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma.
3. Il Consiglio Comunale promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
4. Nella convenzione gli enti contraenti definiscono le modalità di organizzazione e di gestione delle attività da svolgere ed il relativo piano finanziario.
5. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e/o province interessati, qualora non sia opportuno avvalersi delle forme di gestione e di cooperazione previste dalla legge e dal presente statuto.

CAPO III - COLLABORAZIONE, RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 67 - (Rapporti con la provincia, i comuni e la regione)

1. Il Comune di Larciano favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri enti pubblici.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi delle competenze presenti sul territorio.
3. Il Comune favorisce l'attuazione degli strumenti di collaborazione tra i comuni e gli altri enti pubblici, previsti dalla legge n. 267/00, per la gestione di iniziative, interventi o servizi di interesse pubblico.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 68 – (Principi strutturali ed organizzativi)

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità al fine di conseguire i più elevati livelli di qualità e produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio della Comunità locale. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di area e/o u.o.a., coordinati e diretti dal Segretario Comunale, curano la legittimità, l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e normativa, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 69 – (Regolamento Uffici e Servizi)

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, al fine della migliore qualità, fruizione ed economicità dei servizi.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi segue il principio della massima flessibilità della struttura al fine di praticare e raggiungere gli obiettivi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, ed i progetti elaborati in conseguenza dalla Giunta Comunale.
3. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e

Formattato: Spazioprima 24 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 24 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

tra questi gli organi amministrativi.

4. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
5. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanza sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
6. La responsabilità dei dipendenti comunali è collegata all'ambito della loro autonomia decisionale.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 70 – (Struttura organizzativa)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. L'ordinamento strutturale dell'Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "AREE" e/o U.O.A., strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2. Ad ogni Area e/o U.O.A. è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3. L'area e articolata in U.O.S., unità operative semplici, interne alla stessa area che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 71 – (Responsabili delle aree e/o u.o.a. e loro funzioni)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. I responsabili delle aree e/o u.o.a. sono individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare le U.O.S. ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente ed ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. I responsabili approvano i ruoli dei tributi, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già approvati e tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno.
5. Essi provvedono altresì all'espletamento di tutte le funzioni previste dall'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000.
6. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. I responsabili esercitano con la connessa potestà di decisione i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture alle quali sono preposti assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi loro dipendenti.
8. Il Sindaco o gli Assessori incaricati verificano se la gestione è corrispondente agli obiettivi fissati dalla Giunta.
9. Per l'esecuzione di specifiche opere pubbliche spetta alla conferenza dei responsabili di Area e/o U.O.A. la definizione delle fasi operative con l'attribuzione ai singoli responsabili dei compiti specifici da perseguire.
10. Il regolamento di organizzazione disciplinerà le ulteriori attribuzioni e competenze dei responsabili di Area e/o U.O.A. e i compiti dei soggetti comunque responsabili del perseguimento degli obiettivi.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 72 – (Responsabilità)

1. I responsabili di Area e/o U.O.A.rispondono della correttezza amministrativa e dell'efficiente gestione dei servizi e degli uffici posti sotto la propria responsabilità. Sono responsabili in particolare dell'osservanza dei doveri cui sono sottoposti i dipendenti assegnati all'ufficio o al servizio ed in specie dell'organizzazione, del rispetto dell'orario di lavoro e del corretto adempimento delle prestazioni di lavoro, di cui riferiscono al Segretario comunale.
2. La verifica dello stato di attuazione dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, deve tenere conto delle concrete condizioni di lavoro e di ambiente, della disponibilità di personale e di risorse con cui il responsabile del servizio deve ottemperare ai compiti assegnati. Il regolamento degli uffici e servizi specifica i fatti, le circostanze e gli esiti che possono dar luogo all'insorgere delle responsabilità, le procedure per il suo accertamento e le misure conseguenti.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 73 – (Incarichi a contratto)

1. Ai sensi dell'art. 110 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e per quanto compatibile con la natura di questo Comune, si stabilisce che la copertura dei posti di responsabile di Area o di U.O.A. possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti nell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazione o funzionari dell'area direttiva.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 74 – (La commissione di disciplina)

1. In materia verranno applicate le disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 75 – (Il Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo, salvo diverse disposizioni di legge in materia.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive di massima impartitegli dal Sindaco, sovrintende, con ruolo e compito di direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili delle Aree e Unità operative autonome, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
4. Il Segretario Comunale:
   a. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco;
   b. Riceve le designazioni dei capogruppo consiliari e le richieste di trasmissione al Difensore Civico delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale da assoggettare al controllo eventuale;
   c. Può essere nominato membro di commissioni di concorso, di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, componente di quelle esterne;
   d. Roga in forma pubblico - amministrativa i contratti nell'interesse del Comune nei quali il Comune stesso è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'esclusivo interesse del Comune, quando non si ritenga di ricorrere alla forma pubblica notarile;
   e. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni e i referendum;
   f. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
   g. Provvede alla emanazione di direttive ed ordini nei confronti dei responsabili delle Aree e U.O.A. ai fini della realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'Amministrazione Comunale;
   h. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,25 cm, Sporgente 0,5 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, … + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 1,25 cm + Tabulazione dopo: 1,89 cm + Rientra di: 1,89 cm, Tabulazioni: Non a 1,89 cm

5. Il Segretario Comunale, esercita, infine, tutte le funzioni del Direttore generale qualora il Sindaco, con le modalità definite dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si avvalga di tale facoltà.
6. Il segretario comunale, per l'esercizio di tutte le sue funzioni, si avvale e dispone della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 76 – (Il Direttore Generale)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 108 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. N. 267/2000, e di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di G.C. nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.
3. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla normativa innanzi citata e

dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 77 - (Indirizzi)

1. L'Amministrazione Comunale individua nei mezzi finanziari ordinari e straordinari lo strumento indispensabile e necessario per poter soddisfare nel migliore dei modi i bisogni della collettività amministrata.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. La programmazione finanziaria, annuale e pluriennale è la base attraverso la quale vengono ricercate ed individuate le fonti dei finanziamenti, la loro acquisizione e la relativa destinazione.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 78 - (Principi)

1. L'attività finanziaria ed economica del Comune è posta in essere per promuovere e procurare le risorse e le ricchezze occorrenti al raggiungimento e conseguimento dei propri fini e per destinarle a tali scopi.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. L'Amministrazione Comunale si propone di non chiedere ai cittadini risorse economiche superiori a quelle che effettivamente occorrono per la realizzazione ed il compimento degli scopi riconosciuti necessari per la collettività.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 79 - (Finanza Locale)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe di competenza.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 80 – (Investimenti)

1. Il Comune considera gli investimenti finanziari uno degli strumenti attraverso il quale è possibile realizzare opere pubbliche, dare un moderno assetto urbanistico al territorio comunale ed attuare tutti i servizi ritenuti utili al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. A tale scopo, secondo le risorse ed i beni disponibili, attiva operazioni creditizie sulla base dell'importanza e dell'urgenza degli scopi da raggiungere.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 81 – (Bilancio)

1. Il Comune programma la propria attività in correlazione alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. A tale scopo la Giunta predispone, in tempo utile per

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

l'approvazione, gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica e li presenta al Consiglio Comunale unitamente agli allegati di cui al T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. N. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il Bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità dell'Ente e delle altre disposizioni normative in materia di finanza e contabilità.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 82 - (Il Conto Consuntivo)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Conto Consuntivo è il documento attestante il risultato finale dell'esercizio finanziario attraverso il rapporto tra i dati della gestione contabile del Tesoriere e quelli della gestione amministrativa dell'Ente.
2. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Il Conto Consuntivo è approvato, depositato e pubblicato nei modi e termini di legge e del regolamento di contabilità.

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO II - TESORERIA E CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 83 – (Tesoreria)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria attraverso il quale provvede alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese di pertinenza comunale.
2. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad Istituti di Credito o a Società così come previste dall'art. 208, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. N. 267/2000, attraverso le forme di appalto previste dalla legge e a condizione che venga istituito, sul territorio comunale, apposito sportello per l'espletamento del servizio stesso.
3. I rapporti tra Comune e Tesoriere sono regolati dalle leggi e dai regolamenti esistenti in materia di contabilità e da apposita convenzione.

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO III - IL CONTROLLO INTERNO ED IL REVISORE DEI CONTI

SEZIONE I - IL CONTROLLO DI GESTIONE, FINANZIARIO E CONTABILE

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 84 - (Controllo di gestione)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento delle gestioni e gli eventuali interventi organizzativi necessari per perseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie

ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni o servizi, sulla produttività di benefici in termini qualitativi e quantitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.
5. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentono, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause, degli spostamenti e le misure per eliminarli. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili delle aree e u.o.a. dovranno riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 85 – (Revisore dei Conti)

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissata dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 86 - (Composizione e nomina del revisore)

1. Il revisore è nominato dal Consiglio, nei modi e, tra le persone indicate dagli artt. 234 e seguenti del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. N. 267/2000.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Esso non è revocabile, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento. La revoca è comunque da escludersi nelle ipotesi di conflitto sulle valutazioni della efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale o dagli altri dai quali è stato scelto, decade dalla carica.
4. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione da parte del sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 87 – (Sostituzione del revisore)

1. La sostituzione del revisore dei conti è regolata dal D.Lgs. n.267/2000, dal regolamento di contabilità dell'Ente e delle leggi in materia.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 88 - (Svolgimento delle funzioni)

1. Lo svolgimento delle funzioni del revisore dei conti è regolato dal D.Lgs. n.267/2000, dal

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

regolamento di contabilità dell'Ente e delle leggi in materia.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 89 – (Denunce per fatti di gestione da parte dei consiglieri)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Ogni Consigliere può denunciare al Revisore fatti afferenti alla gestione dell'Ente che ritenga censurabili. Il revisore ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da un quinto dei Consiglieri, il revisore deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 90 – (Compenso)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. L'incarico è retribuito applicando le tariffe stabilite per legge. Possono determinarsi corrispettivi ulteriori, con atto della Giunta Municipale, solo in relazione ai compiti e funzioni attribuiti al revisore dal regolamento di contabilità, che esulino dalle strette incombenze rinvenibili nell'art. 239 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. N. 267/00.
2. Con apposito disciplinare di incarico vengono determinati i compiti e l'onorario del revisore.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 91 – (Il Regolamento di contabilità)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il Regolamento di contabilità stabilisce i modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni operazione economico-finanziaria rilevante. In particolare il regolamento disciplina le procedure di controllo sull'equilibrio finanziario, la gestione delle entrate e delle uscite, la gestione della cassa e dei rapporti con il tesoriere, la tenuta della contabilità fiscale, l'attività ispettiva e di vigilanza, il controllo di gestione e la revisione, la regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del Comune.

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO IV - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 92 – (La gestione del patrimonio)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. La gestione del patrimonio del Comune di Larciano verrà dettagliatamente prevista nel Regolamento di contabilità. Con esso verranno stabiliti i modi, le forme ed i contenuti degli inventari dei beni mobili ed immobili con conseguente indicazione dei consegnatari dei beni stessi.

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO V - LE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 93 – (Procedure negoziali)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina di contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti.
3. Qualora per la scelta del contraente si ricorra alla trattativa privata, la determinazione a contrarre deve indicare i motivi della decisione.
4. I contratti sono stipulati dai Responsabili delle Aree e U.O.A., o dai loro sostituti, e rogati, nell'esclusivo interesse del Comune, dal Segretario Comunale, salvo che l'Amministrazione Comunale, in caso di contratti relativi ad immobili, non scelga di avvalersi dell'opera di un notaio.
5. Agli acquisti e forniture di modesta entità. Strumentali e di consumo, necessari all'ordinario funzionamento degli uffici e servizi, provvede il servizio economato, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Formattato: Spazioprima 24 pt

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 94 – (Violazione a Regolamenti Comunali ed ordinanze sindacali. Sanzioni amministrative pecuniarie.)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Le violazioni dei regolamenti comunali non direttamente sanzionate da testi di legge regionale o nazionale, e delle ordinanze sindacali e dirigenziali non riconducibili alla natura di atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionate da testi di legge regionale o nazionale, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, principali ed accessorie, previste e disciplinate dal Capo I, sezioni I^ e II^ della legge 24.1.1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.
2. Il Consiglio Comunale adotta il regolamento per la determinazione, nei limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 24.11.1981, n. 689, degli importi edittali e della relativa procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei Regolamenti Comunali a contenuto precettivo esterno del tipo di quelli previsti e considerati nel comma 1, nonché delle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive ed integrative di leggi, per le quali la legge non preveda sanzioni di diversa entità o natura.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 rimangono invariate le somme per cui è ammesso pagamento in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 95 – (Modifiche dello statuto)

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 96 – (Regolamenti di attuazione)

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. Gli altri regolamenti previsti del presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati sempre entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, purché compatibili con la stesso e con le disposizioni di legge sopravvenute. Le scadenze riportate nei commi che precedono hanno valenza ordinatoria.

Formattato: Spazioprima 18 pt

Art. 97 – (Entrata in vigore dello statuto)

1. Il presente statuto, dopo l'intervenuta esecutività, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'Albo Pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

Formattato: Spazioprima 6 pt, Dopo: 6 pt

2. Il Sindaco invia lo statuto, corredato della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Le norme del presente Statuto sostituiscono tutte le norme previgenti emanate dall'Ente che risultino incompatibili con lo Statuto medesimo.
5. La Giunta Comunale promuove le opportune iniziative per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.